



COMUNE DI TAMBRE

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 7

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E CONFERMA DELLE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
FACCHIN OSCAR	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
BONA OBERDAN		X	FULLIN MANUELA	X	
BONA SARA	X		BONA ANTONIO	X	
BORTOLUZZI YURI	X		DE PRA JENNY	X	
COSTA UELI	X		PALMA FRANCESCO	X	
DELLA LIBERA LUCIA	X				

Il Segretario Comunale Nicoletta Mazzier assiste alla seduta.

Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI TAMBRE

Proponente: FACCHIN OSCAR

il Sindaco ricorda le aliquote vigenti per il Comune di Tambre per la TASI precisando che, sulla base delle aliquote indicate, la previsione di entrata per la TASI ammonta ad euro 107.000,00 contro una spesa prevista per servizi indivisibili (viabilità, sgombero neve, verde pubblico illuminazione) quantificata in euro 248.304,34. Ricorda che le prime abitazioni non pagano più la TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31.03.2018;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma



COMUNE DI TAMBRE

delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011;

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RILEVATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 21.08.2014 che al Capitolo 3° prevede la disciplina per l'applicazione della TASI, è necessario individuare i servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi indicare in modo analitico i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

CONSIDERATO CHE:

- L'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dal c. 676 della L. 147/2013;
- Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività non coperti da alcun tributo o tariffa la cui utilità è destinata omogeneamente all'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta a favore di particolari soggetti;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016,

l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:



COMUNE DI TAMBRE

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo:”Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”.

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) prevede la proroga anche per il 2018 del blocco della possibilità per gli enti territoriali di deliberare aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe in essere fatta eccezione per la TARI;

RITENUTO per quanto sopra di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote TASI approvate con delibera di consiglio n. 7 del 30.04.2015 per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

- Fabbricati strumentali all'attività agricola: 1,00‰
- Tutti gli altri immobili soggetti a Tasi: 1,30 ‰
- Aree edificabili: 0,00 ‰

APPURATO CHE il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2018, è stato quantificato in € 107.000,00;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

CON voti unanimi, espressi in forma palese, presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali,



COMUNE DI TAMBRE

DELIBERA

- 1 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione della TASI già in essere per il 2015, 2016 e 2017;
- 3 di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2018 come segue:
 - Fabbricati strumentali all'attività agricola: 1,00‰
 - Tutti gli altri immobili soggetti a Tasi: 1,30 ‰
 - Aree edificabili: 0,00 ‰
- 4 Di precisare che l'aliquota Tasi per i fabbricati "merce" per l'anno 2018 è confermata nella misura dello 1,30 ‰ così come gli altri immobili non esenti per legge;
- 5 Di dare atto che i servizi indivisibili del Comune sono i seguenti:

Tipologia servizi	Costo
Missione 10 - spese di illuminazione manutenzione stradale, verde pubblico e sgombero neve	€ 248.304,34

e che la Tasi copre i relativi costi per € 107.000,00;

- 6 Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 7 di dare mandato all'Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 360/1998 della presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico

Con separata votazione unanimi, espressa per alzata di mano, voti unanimi, espressi in forma palese, presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI TAMBRE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Oscar Facchin

Il Segretario Comunale
Nicola Mazzier

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tambre, li 9 APR, 2018

L'incaricato alla Pubblicazione
Peterle Edi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;

- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 9 APR, 2018 al 24 APR, 2018.

Tambre, li 30/04/2018

Il Segretario Comunale